

**AMBITO SOCIALE BA 10**  
**Modugno – Bitetto – Bitritto**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE  
EXTRASCOLASTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI  
FREQUENTANTI TUTTI I GRADI INFERIORI DI ISTRUZIONE.**

**(ART.92 R.R. n.4/2007)**

**Approvato con Deliberazione del C.I. n.29 del 05.07.2010**

**Premessa (Fonti Normative)**

- L. 104/92
- Legge Quadro n.328/2000
- Legge Regionale n.19/2006
- Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n.4/2010
- Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30/11/2001 n. 3390

**Art. 1 - Definizione**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di integrazione scolastica e sociale extra scolastica, istituito dall'Ambito Sociale Ba10, in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza prevalentemente nell'ambito della scuola quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa, salvo i casi in cui il minore abbia diritto alla scuola a domicilio per la gravità dell'handicap.

Resta alla scuola e a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori d'handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

**Art. 2 - Finalità**

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto scolastico e sociale extrascolastico.

I servizi per l'integrazione scolastica degli studenti diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali.

Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:

- a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- b) Servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto casa-scuola;
- c) Attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
- d) Iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti diversamente abili;
- e) attività di integrazione sociale extrascolastica, per l'integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la continuità e la efficacia del progetto educativo individualizzato;
- f) Iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e delle famiglie, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- g) Iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

- h) Adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap;
- i) Integrazione dei bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

### **Art. 3 - Sedi**

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche pubbliche e paritarie dei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto salvo eccezioni relative a scuole localizzate fuori dai Comuni dell'Ambito e frequentate da alunni residenti negli stessi Comuni, nonché presso il domicilio del minore avente diritto alla scuola a domicilio, presso i luoghi di socializzazione e per lo svolgimento di attività ludico-sportive, presso le strutture sanitarie in caso di ospedalizzazione dell'utente.

### **Art. 4 - Destinatari**

I destinatari sono gli alunni con disabilità residenti nei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo.

### **Art. 5 - Durata**

Il servizio viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico compatibilmente alle risorse messe a disposizione dell'Ambito.

### **Art. 6 - Caratteristiche**

L'Assistenza Specialistica finalizzata all'integrazione scolastica:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curriculare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria;
- fa parte del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l'handicap (GLHO).

### **Art. 7 - Prestazioni**

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, all'integrazione scolastica ed agli apprendimenti.

Dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Non è consentita la compresenza tra educatore e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati), all'uopo documentata dal Dirigente scolastico.

Sono, inoltre, prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno socio-educativo, il trasporto scolastico, l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive, le attività didattiche di sostegno con personale specializzato, il sostegno psico-socioeducativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro nuclei familiari e con il gruppo-classe.

### **Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione**

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola all'Ufficio di Piano, entro il 30 luglio per l'anno scolastico successivo, mediante un modulo predisposto dall'Ambito e con allegata la seguente documentazione:

- istanza approvata e sottoscritta da tutti i componenti del GLHI per l'anno scolastico successivo.

Per ogni singolo alunno, inoltre:

- consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;
- attestazione di handicap (L.104/92);
- diagnosi funzionale.

Le scuole paritarie dovranno attestare, altresì, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'alunno interessato.

In caso di trasferimento anagrafico da Comuni esterni all'Ambito, la scuola accogliente, seguendo la procedura di cui sopra, può far richiesta del servizio entro trenta giorni dall'iscrizione.

L'Ambito garantirà il servizio compatibilmente alle risorse disponibili.

#### **Art. 9 – Ammissione al Servizio**

L'ammissione al servizio verrà valutata da un gruppo integrato costituito da:

- Assistente Sociale dell'Ambito individuato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano al quale saranno assegnate le funzioni di Responsabile del Servizio;
- Medico e/o Psicologo dell'Unità Multidisciplinare del Distretto Socio-Sanitario;
- Referente dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito territoriale di Bari – area integrazione scolastica o suo delegato;
- Referente Tecnico dell'Ente gestore, ove già individuato dall'Ambito.

Il Responsabile del Servizio, entro la prima decade di settembre, convoca il suddetto gruppo per la valutazione delle istanze pervenute.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- potenzialità di sviluppo delle competenze ai fini dell'autonomia e della comunicazione;
- minore età dell'alunno;
- continuità dell'intervento;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare.

Il suddetto gruppo individuerà un monte ore minimo e massimo settimanale (ad intervalli brevi max 2 ore) da attribuire al singolo alunno per l'intervento di assistenza specialistica scolastica e per le attività sociali extrascolastiche che, successivamente, sarà definito dal GLHO (gruppo lavoro handicap operativo) nell'ambito del PEI che dovrà essere approvato entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il gruppo integrato effettuerà una valutazione complessiva del servizio a conclusione di ciascun anno scolastico, sulla base della relazione del Responsabile del servizio stesso.

#### **Art. 10 - Assenze e domiciliazione del servizio**

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi alle patologie dell'alunno, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della prestazione, solo su richiesta del Dirigente Scolastico e ad avvenuta attivazione del servizio “scuola in ospedale”.

#### **Art. 11 - Variazione o cessazione del servizio**

Il programma è soggetto a verifiche periodiche da parte del GLHO che possono comportare variazioni dello stesso o sua cessazione.

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte del GLHO saranno valutate dal Responsabile del servizio dell'Ambito e approvate compatibilmente alle risorse disponibili.

#### **Art. 12 – Compartecipazione alle spese del servizio**

L'Ambito, con successivo e apposito provvedimento, definirà l'eventuale forma di compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio in oggetto e degli altri servizi a gestione associata.

#### **Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Capofila della Delibera di approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale.